

CONVENZIONE DI RICERCA

TRA

l'**IRCCS Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico S.r.l.**, capitale sociale € 2.000.000,00 i.v., Codice Fiscale e Partita IVA n. 04544550827, nella persona del Direttore d'Istituto e rappresentante legale *pro tempore*, Dott. Angelo Luca, munito degli occorrenti poteri ai sensi dello statuto sociale e della delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 settembre 2022 e della procura speciale in Notaio Gabriele Zammiti del 26 ottobre 2022 (Repertorio n. 15.645 – Raccolta n. 7399), domiciliato per la carica presso la sede legale della società, sita a Palermo, in Via Discesa dei Giudici 4 (di seguito "**ISMETT**")

E

il **Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche** dell'Università degli Studi di Palermo, con sede a Palermo, viale delle Scienze - Edificio 16 - C.A.P. 90128, C.F. 80023730825, e-mail dipartimento.stebicef@unipa.it, pec: dipartimento.stebicef@cert.unipa.it, legalmente rappresentato dal Direttore *pro tempore* Prof. Vincenzo Arizza, domiciliato per la carica presso la sede del dipartimento autorizzato alla stipula della presente Convenzione, giusto D.R. di nomina, rep. n. 3956 del 06-10-2021, prot. 97036. (di seguito "**STEBICEF**")
(entrambe di seguito indicati individualmente come "Parte" e collettivamente come "**Parti**")

PREMESSO CHE

a) ISMETT è una società a responsabilità limitata nata dalla partnership fra soggetti pubblici e privati individuati ora nell'ARNAS "Civico, Di Cristina, Benfratelli", in University of Pittsburgh Medical Center International Holding Inc., in UPMC Italy e nella Fondazione Ri.MED, nell'ambito di una sperimentazione gestionale avviata ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 9-*bis* del D.Lgs. n. 502/1992 e a oggi

stabilizzata all'interno del Servizio Sanitario Regionale della Regione Siciliana, attiva nei campi della ricerca e della formazione, autorizzata e accreditata nel settore dei trapianti e delle terapie ad alta specializzazione e riconosciuta con Decreto del Ministero della Salute del 12 settembre 2014, rinnovato da ultimo in data 1° ottobre 2018 – in conformità a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 288/2003 – quale IRCCS di diritto privato nella disciplina della “cura e ricerca delle insufficienze terminali d’organo”;

- b) STEBICEF ha quale scopo, nell’ambito dei suoi compiti istituzionali, quello di perseguire politiche di integrazione tra i propri ricercatori e gli operatori di altri enti pubblici e privati presenti sul territorio, per la creazione di forme di collaborazione sul piano scientifico e dell’innovazione tecnologica mediante l’utilizzo delle proprie risorse intellettuali e tecnico-strumentali, al fine di promuovere, coordinare ed eseguire progetti di ricerca nelle aree di collaborazione scientifica comune. Le Parti sono altresì consapevoli che lo sviluppo di reciproche relazioni culturali e scientifiche è un indispensabile strumento per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali nonché può stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca di particolare rilievo per le Parti oltre che azioni di trasferimento tecnologico;
- c) ISMETT e STEBICEF intendono collaborare per un uso sinergico delle competenze e della strumentazione e delle apparecchiature dalle stesse possedute ai fini dell’avanzamento della conoscenza scientifica e della tecnologia nelle tematiche di comune interesse, con particolare attenzione alla conduzione dell’attività di ricerca descritta all’Art. 2 della presente Convenzione e nel documento ivi richiamato;
- d) le Parti ritengono pertanto di dover procedere alla definizione delle modalità di realizzazione della predetta collaborazione;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO

SEGUE

Articolo 1 - Premesse

Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Atto.

Articolo 2 - Oggetto della Convenzione

Le Parti concordano sulla opportunità di stipulare una convenzione al fine di instaurare un rapporto di collaborazione scientifica per la valutazione della stabilità chimica e fisica di preparati galenici magistrali in soluzione acquosa contenenti antibiotici posti in pompa da infusione di tipo elastomerico di cui all'Allegato 1 (di seguito "**Ricerca**").

Articolo 3 - Impegni di ISMETT

ISMETT si impegna a:

- a) collaborare al disegno, alla conduzione ed all'elaborazione della Ricerca;
- b) fornire, con oneri a proprio carico e secondo quantità identificate nel progetto di ricerca, le necessarie quantità di antibiotici, soluzione fisiologica e di pompe elastomeriche per infusione a STEBICEF;

Articolo 4 - Impegni del Dipartimento STEBICEF

STEBICEF si impegna a:

offrire, con oneri a proprio carico, la disponibilità delle proprie attrezzature, apparecchiature e del proprio Personale per attività di ricerca da concordarsi con ISMETT;

- a) collaborare al disegno, alla conduzione ed all'elaborazione della Ricerca;
- b) provvedere ad ogni necessaria copertura assicurativa del proprio Personale.

Articolo 5 – Responsabili Scientifici della Convenzione

Il Dipartimento **STEBICEF** designa la Dott.ssa Giulia Di Prima, RTdA del SSD CHIM/09-Farmaceutico tecnologico applicativo quale Responsabile Scientifico dell'esecuzione della presente Convenzione.

ISMETT designa il Dott. Alessio Provenzeni quale proprio Responsabile Scientifico dell'esecuzione della presente Convenzione.

Le Parti potranno in qualunque momento sostituire il proprio Referente come sopra designato, dandone tempestiva comunicazione per iscritto all'altra Parte.

Articolo 6 - Oneri connessi all'attuazione della Convenzione

Gli oneri finanziari connessi allo svolgimento della Ricerca oggetto della collaborazione restano a carico di ciascuno delle Parti per la propria attività di competenza e, in particolare, per STeBiCeF, graveranno sull'FFR del Responsabile Scientifico, di cui all'art. 5.

Salvo quanto previsto dal precedente comma, dall'attuazione della presente Convenzione non può discendere alcun onere per le Parti. Sarà in ogni caso cura delle Parti stesse individuare eventuali ulteriori fonti di finanziamento per sostenere la Ricerca, laddove gli oneri per l'esecuzione delle predette attività dovessero essere superiori a quelli identificati nel budget di progetto approvato dalla Parti (Allegato 1), e ridefinire in accordi specifici gli impegni delle Parti relativamente al nuovo budget.

Articolo 7 - Riservatezza

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori (con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1381 del Codice Civile), per

tutta la durata della Ricerca e per un periodo di sei mesi successivo al termine o alla risoluzione della stessa:

- (a) a non divulgare le informazioni riservate e a non renderle in alcun modo accessibili a soggetti terzi;
- (b) ad impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni riservate non siano liberamente accessibili a soggetti terzi;
- (c) a non utilizzare in alcun modo le informazioni riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l'esecuzione della presente Convenzione;
- (d) a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione della presente Convenzione, o salvo consenso espresso della parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più informazioni riservate;
- (e) a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della parte che ne abbia diritto o al termine o alla risoluzione della presente Convenzione e oneri a suo carico, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

Sono fatte salve, rispetto a quanto disposto nel paragrafo precedente:

- (a) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano espressamente destinati dalle Parti alla pubblicazione o comunque alla diffusione tra il pubblico;
- (b) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano già di pubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da parte di soggetti terzi;
- (c) le informazioni, i dati e le conoscenze che, in qualunque momento, divengono di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte di soggetti terzi, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
- (d) le informazioni, i dati e le conoscenze in relazione ai quali la Parte che ne abbia diritto fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o alla loro libera accessibilità e solo nei limiti, nei termini e alle condizioni a cui tale consenso viene effettivamente prestato;
- (e) le informazioni, i dati e le conoscenze che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del rapporto di collaborazione;
- (f) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
- (g) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla Pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in



relazione ai soli destinatari cui la Parte stessa sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per soggetti terzi devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle Parti stesse. Con riferimento a ISMETT, in considerazione del rapporto di gestione ISMETT, UPMC e UPMC Italy, quest'ultimi non possono essere considerati terzi. Devono comunque considerarsi soggetti terzi, in relazione alle singole informazioni riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle Parti, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più informazioni riservate o nel caso in cui la Parte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di Informazioni Riservate al loro indirizzo.

Articolo 8 - Divulgazione e utilizzazione dei Risultati

Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all'esterno in relazione a sviluppi e risultati dell'attività oggetto della presente Convenzione.

I risultati della Ricerca svolta in collaborazione, secondo lo spirito della presente Convenzione, avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto della presente Convenzione e previo assenso dell'altra Parte.

Per l'esattezza la Parte che intenda pubblicare su riviste nazionali e/o internazionali e/o presentare in congressi, convegni, seminari o simili, in tutto o in parte, i risultati delle Ricerca (di seguito "**Parte divulgante**") è tenuta a trasmettere in via riservata all'altra Parte (di seguito "**Parte ricevente**") la bozza della pubblicazione e/o della presentazione almeno 30 (trenta) giorni prima dell'invio della stessa a soggetti terzi.

La Parte ricevente avrà facoltà:

- (a) di comunicare per iscritto alla Parte divulgante, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, quali Informazioni Riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi; ovvero
- (b) di richiedere per iscritto alla Parte divulgante, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, che la pubblicazione e/o la presentazione venga differita per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni al fine di consentire il deposito di eventuali domande dirette ad ottenere un titolo di proprietà industriale, ove la Parte ricevente ne abbia diritto ai sensi della presente Convenzione o della legge.

Ove la Parte ricevente ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, la Parte divulgante potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all'invio a terzi della bozza della pubblicazione e/o della presentazione.

Per accordo specifico tra le parti i Responsabili Scientifici delle Parti dovranno risultare nelle pubblicazioni scientifiche summenzionate quali: primo autore o ultimo autore o autore corrispondente, in accordo con le consuetudini di rilevanza dell'authorship della letteratura scientifica del settore.

Inoltre, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati, previa autorizzazione del legittimo titolare, nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. La presente Convenzione non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva di ciascuna Parte per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'attività istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine di ciascuna Parte.

Articolo 9 - Proprietà Intellettuale

I diritti sulle cognizioni, i brevetti, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, gli archivi e ogni altro prodotto di ingegno risultanti dalla Ricerca appartengono alle Parti con quote che saranno pattuite tra le Parti medesime o comunque tra le strutture competenti a disporre dei diritti in parola, fermo restando il diritto degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato. L'eventuale procedura di brevetto dei risultati conseguiti sarà oggetto di separato accordo fra le Parti o le strutture comunque competenti a disporre dei diritti in parola. In questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettale dei risultati.

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengono trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione e per le finalità strettamente connesse allo svolgimento delle attività progettuali.

Ove nello svolgimento della collaborazione scientifica si dovesse rendere necessario l'accesso, la comunicazione o in genere il trattamento di dati personali, ivi inclusi dati sensibili/giudiziari, da parte del soggetto non Titolare dello stesso, quest'ultimo si impegna sin d'ora ad effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del Codice Privacy, dei Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali applicabili nonché dei regolamenti predisposti dal rispettivo Titolare del dato personale e comunque a sottoscrivere (o a far sì che vengano sottoscritte dal personale coinvolto nell'attività di ricerca) le



opportune nomine a Responsabile e/o ad incaricato del Trattamento in funzione della specifica attività di progettuale da eseguirsi.

Articolo 11 - Personale, coperture assicurative e sicurezza

Nella conduzione della Ricerca di cui alla presente Convenzione le Parti potranno avvalersi della collaborazione del proprio personale anche non dipendente (e.g. assegnisti di ricerca, borsisti, collaboratori a contratto) e di personale esterno specializzato in relazione al tipo di attività specialistica da svolgere.

In considerazione delle caratteristiche della Ricerca, il Dipartimento si riserva altresì la facoltà di avvalersi della collaborazione di strutture specializzate o di altri Istituti, Centri di Ricerca o Laboratori.

Nel caso in cui si renda necessario per lo svolgimento della Ricerca che personale di una delle Parti frequenti i locali dell'altra Parte (di seguito il "**Personale**"), le Parti potranno prevedere che il Personale di una Parte possa svolgere, nel rispetto della legge e/o dei propri regolamenti in tema di assegnazione temporanea, trasferta e/o missione, la propria attività presso le strutture dell'altra Parte, e pertanto autorizzare tale Personale all'utilizzo di spazi, attrezzature, dispositivi, macchinari e quant'altro necessario per la realizzazione della Ricerca.

Ciascuna Parte si farà carico del costo (*i.e.* trattamento economico annuo, trattamento accessorio ed oneri contributivi) del proprio Personale, che svolge la propria attività presso la struttura dell'altra Parte nonché degli oneri relativi alle necessarie coperture assicurative (a titolo di esempio coperture assicurative per danni causati a persone e attrezzature o per responsabilità civile per i danni eventualmente subiti dal Personale dell'altra parte durante la frequentazione dei locali dell'altra Parte).

Il Personale di una Parte che svolge la propria attività presso la struttura dell'altra Parte è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle

sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., osservando in particolare gli obblighi di cui all'Articolo 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il Personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione, a cura del Responsabile Scientifico, di cui all'Art. 5.

Gli obblighi previsti dall'Articolo 26 del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Resta inteso che il predetto Personale, ancorché impegnato presso la struttura e/o i laboratori dell'altra Parte, nell'esecuzione delle attività di ricerca di cui alla presente Convenzione manterrà a tutti gli effetti il proprio rapporto di lavoro subordinato o intrattenuto ad altro titolo con la Parte di provenienza, alla quale dovrà fare riferimento in caso di assenza per malattia e infortunio, nonché per la gestione delle ferie e permessi, previo accordo con il responsabile della struttura presso cui presta la propria attività di collaborazione scientifica. Gli obblighi inerenti alle comunicazioni di eventuali infortuni presso INAIL/Questura sono a carico della Parte ospitante nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente in materia. Le suindicate comunicazioni devono essere prontamente portate a conoscenza della Parte di provenienza.

Articolo 12 - Decorrenza, Durata e Recesso

La presente Convenzione di collaborazione avrà inizio dalla data di sua ultima sottoscrizione e si concluderà il 30/03/2025.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente Convenzione con preavviso di almeno tre mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con nota a mezzo PEC. Lo scioglimento della presente Convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Articolo 13 - Manleva

Ciascuna Parte assume, altresì, in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno e/o pregiudizio diretto e/o indiretto causato a ciascuna altra Parte e/o a terzi soggetti a causa della violazione di eventuali obblighi previsti per legge e/o in ragione di eventuali azioni, omissioni e/o errori commessi nell'esecuzione delle attività progettuali oggetto della presente Convenzione.

Inoltre, la Parte danneggiante si impegna sin d'ora a manlevare e, comunque, a tenere indenne ciascuna altra Parte da qualsiasi eventuale conseguenza pregiudizievole e/o da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione delle attività progettuali oggetto della presente Convenzione.

Articolo 14 - Forza maggiore

Ciascuna Parte si obbliga ad informare prontamente le altre Parti dell'insorgenza di circostanze di forza maggiore che non consentano il regolare adempimento, per impossibilità sopravvenuta, delle obbligazioni di cui alla presente Convenzione, e si

obbliga, altresì, a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti. La circostanza di forza maggiore dovrà, comunque, essere sempre provata.

Articolo 15 - Risoluzione

Le Parti hanno il diritto di risolvere la presente Convenzione, a mezzo di comunicazione da inviarsi all'altra Parte tramite PEC con preavviso di almeno 3 mesi.

Ciascuna Parte ha la facoltà di recedere dalla presente Convenzione immediatamente ex Articolo 1456 del Codice Civile, secondo le modalità di cui al precedente comma, in caso di inadempimento nell'esecuzione delle attività di Ricerca descritte all'Articolo 2 "Oggetto della Convenzione" e delle obbligazioni di cui all'Articolo 7 "Riservatezza". Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita. A tal riguardo, le Parti concordano sin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso alla data di ricezione della comunicazione di recesso, nella misura in cui queste non possano essere interrotte e/o annullate.

Art. 16 - Modifiche

Qualora nel corso della vigenza della presente Convenzione venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula dello stesso o si ritenesse opportuno rivederlo, le Parti procederanno di comune accordo.

Art. 17 - Rinvio alle norme di legge e ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione operativa, si fa rinvio alle norme generali di legge.

Art. 18 - Controversie

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente Convenzione, le Parti procederanno, in prima istanza, al tentativo di composizione in via amichevole. In caso non si dovesse pervenire ad un accordo, competente in via esclusiva è il Foro di Palermo.

Art. 19 - Comunicazioni

Ogni comunicazione avente rilevanza per le Parti in relazione alle attività disciplinate dalla presente Convenzione, dovrà essere effettuata attraverso PEC. Per eventuali comunicazioni di carattere operativo si potrà fare riferimento ai seguenti recapiti:

Per ISMETT :

Dott. Angelo Luca
ISMETT S.r.l.
Via Discesa dei Giudici, 4
90133 – Palermo, Italia
Ph.: +39 0912192454
e-Mail: aluca@ismett.edu
PEC: dg.ismett@postecert.it/

Per STeBiCeF:

Dott.^{ssa} Giulia Di Prima,
Dipartimento STEBICEF
Università degli Studi di Palermo
Via Archirafi, 32
90123 – Palermo, Italia



Ph.: +39 (091) 23896826

e-Mail: giulia.diprima@unipa.it

PEC: dipartimento.stebicef@cert.unipa.it

La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

Art. 20 - Clausola generale

La presente Convenzione sostituisce, ad ogni effetto, ogni precedente accordo o intesa tra le Parti con riferimento al suo oggetto, scritto od orale che sia.

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti.

Per quanto non eventualmente previsto nella presente Convenzione le Parti si impegnano a instaurare delle trattative al fine di definire secondo buona fede gli aspetti che vengano di volta in volta in rilievo.

Art. 21 - Invalidità o inefficacia parziale della Convenzione

Qualora una o più clausole della presente Convenzione siano dichiarate nulle, annullabili, invalide o comunque inefficaci, in nessun caso tale nullità, annullabilità, invalidità o inefficacia avrà effetto sulle restanti clausole, dovendosi intendere le predette clausole come modificate, in senso conforme alla presunta o presumibile comune intenzione delle Parti, nella misura e nel senso necessari affinché esse possano essere ritenute valide ed efficaci.

Art. 22 - Registrazione e spese

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso e tassa fissa ai sensi degli Articoli 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e dell'Articolo 1, lettera b), della Tariffa – Parte seconda, annessa al citato Decreto a carico della Parte interessata. Le relative spese saranno a carico della Parte che ne chiede la registrazione. Le Parti convengono altresì che le spese di registrazione saranno anticipate dalla Parte richiedente e definitivamente poste a carico della Parte che con la sua condotta vi abbia dato causa. Le imposte di bollo, di cui all'art. 2 del DPR n.642/1972 - "Allegato A, sulla presente Convenzione sono a carico di STEBICEF.

Articolo 23 - Disposizioni finali

Ciascuna Parte non potrà cedere, in tutto o in parte, la presente Convenzione né taluno dei diritti e degli obblighi da esso derivanti senza il previo consenso scritto delle altre Parti.

L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti delle altre Parti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nella presente Convenzione e del suo Allegato non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento delle obbligazioni qui previste o di intraprendere successive azioni nelle appropriate sedi.

Le Parti s'impegnano a sottoscrivere e a scambiare gli atti e i documenti, a provvedere agli adempimenti e fare quant'altro risulti necessario alla piena e completa esecuzione e attuazione della presente Convenzione e delle disposizioni ivi contenute, e ciò anche nel caso in cui detti atti, documenti o adempimenti non siano previsti in modo espresso da tali disposizioni.

Le Parti dichiarano e si danno atto che tutte le pattuizioni contenute nella presente Convenzione sono frutto di libera negoziazione tra le stesse e che, pertanto, a

nessuna delle predette clausole, ivi inclusa la presente, può essere riconosciuto o in alcun modo attribuito il carattere di vessatorietà ai sensi degli Articoli 1341-1342 del Codice Civile.

Le parti provvederanno alla sottoscrizione della presente Convenzione di collaborazione a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio.

Per il Dipartimento STEBICF

Il Direttore di Dipartimento

Prof. Vincenzo Arizza

Per ISMETT

Il Direttore d'Istituto

Dott. Angelo Luca

Allegato 1

Preparazioni galeniche magistrali da analizzare:

- 1) Piperacillina/tazobactam **18g in 240ml** (75mg/ml – 66.6/8.4mg/ml) di NaCl 0.9% – **13.5g in 240ml** (56.25mg/ml - 50/6.25mg/ml) di NaCl 0.9%.
- 2) Ceftolozano/tazobactam **9g in 240ml** (37.5mg/ml = 25/12.5mg/ml) di NaCl 0.9% – **9g in 360ml** (25mg/ml – 16.6/8.3mg/ml) di NaCl 0.9%.
- 3) Cefepime **6g in 240ml** (25mg/ml) di NaCl 0.9% – **4g in 240ml** (16.6mg/ml) di NaCl 0.9%.

Ogni preparazione verrà analizzata al riparo dalla luce e alla temperatura di 20°C e 40°C.

Per ogni preparazione verranno fatte 48 prove/analisi (4 prove per ciascuna preparazione).

Budget di ricerca:

Per l'IRCCS Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico S.r.l.:

Consumo farmaci presunto:

- 1) Piperacillina/tazobactam 4.5g: 1.70 euro/fiala. Consumo previsto 56 fiale = 95.20 euro
- 2) Ceftolozano/tazobactam 1.5g: 49,00 euro/fiala. Consumo previsto 96 fiale = 4.704,00 euro
- 3) Cefepime 1g: 5,00 euro/fiala. Consumo previsto 80 fiale: 400,00 euro.

Costo elastomeri:

- 1) Easyflow BF1000: 7.50 euro/elastomero. Consumo previsto 48 elastomeri = 360,00 euro.

Costo totale presunto analisi: 5.479,20 euro.

Per il **Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche:**

- 1) solventi per analisi HPLC,
- 2) filtri, plasticheria monouso, consumabili da laboratorio

Costo totale presunto analisi: 1.200,00 euro